Legge 27 giugno 1878 (BLI n.62)

colla quale il Ministero dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero viene facoltizzato a stipulare una lega doganale e di commercio col Ministero dei Paesi della Corona ungarica

Valevole per i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero.

(in Bollettino delle leggi dell'Impero per i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero - Puntata XXIV)12

Coll'adesione di ambedue le Camere del Consiglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue:

§ 1

In base al § 2 della legge 21 dicembre 1867 (B.L.I. Nro.146) concernente gli affari comuni di tutti i Paesi della Monarchia austriaca, ed al modo della loro pertrattazione, il Ministro dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero viene facoltizzato a conchiudere di nuovo col Ministero dei Paesi della Corona ungarica nel tenore seguente la lega doganale e di commercio conchiusa in seguito a quella legge e disdetta dal Ministero predetto, e di combinare la contemporanea pubblicazione legale della stessa in ambedue i territori.

Articolo I.

- I territori di ambedue le parti formano per la durata di questa lega e nel senso della stessa assieme un territorio doganale e di commercio circondato da un confine doganale comune.
- In seguito a ciò non competerà ad alcuna delle due parti per la durata di questa lega il diritto di aggravare oggetti commerciabili, che passano dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte, con tasse di importazione, esportazione o di transito di qualsiasi genere, e di erigere a tal uopo una linea doganale intermedia.
- Di tasse interne di qualsiasi genere e per chiunque siasi esse vengano percette, potrà una parte aggravare gli articoli importati dal territorio dell'altra parte solo in quella misura, nella quale questa aggravasse i prodotti industriali o naturali simili del proprio territorio.

Sono eccettuati da questo confine doganale comune i territori estradoganali.

Articolo II.

I trattati conchiusi con Stati esteri, tendenti a regolare rapporti economici coll'estero, segnatamente trattati di commercio, doganali, di navigazione, consolari, postali e telegrafici, hanno forza ugualmente obbligatoria tanto per i Paesi della Corona ungarica, quanto per i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero.

Articolo III.

- Le trattative e la stipulazione di nuovi trattati simili seguiranno, salva l'approvazione costituzionale dei due corpi legislativi, mediante il Ministro degli affari esteri in base ai concerti, che dovranno aver luogo fra i rispettivi Ministri del relativo ramo di amministrazione di ambedue le parti.
- Qualora alla scadenza di un simile trattato una delle due parti volesse, che venga fatto uso del diritto di disdetta in esso stipulato, si dovrà dare comunicazione all'altra parte almeno sei mesi prima del decorso del termine di disdetta, dell'intenzione di dare la disdetta, per prendere i concerti sull'ulteriore procedimento. Se entro questo termine non venisse raggiunto un accordo, il Ministro degli affari esteri deve darne la disdetta, se questa venisse chiesta anche da una delle parti soltanto.

Articolo IV

- Le leggi e le tariffe doganali, poi le norme sull'incasso e l'amministrazione in ambedue i territori, valevoli ora entro il comune confine doganale e nei territori estradoganali sussistenti potranno modificarsi od abolirsi solo di comune concerto dei due corpi legislativi, rispettivamente dei Ministri dei relativi rami amministrativi di ambedue le parti.
- Si dovranno abolire i sussistenti territori estradoganali. I territori dei porti franchi di Trieste e di Fiume dovranno comprendersi al più tardi col 31 dicembre 1889 nel territorio doganale generale austro-ungherese.
- I due Governi si combineranno sull'epoca e sulle modalità della cessazione dei sussistenti territori estradoganali e faranno le corrispondenti proposte ai due corpi legislativi. I due Governi si combineranno entro il suavvertito termine sulle relative modalità di esecuzione e sull'epoca della soppressione di questi territori estradoganali.

Articolo V.

- L'incasso e l'amministrazione dei dazi restano riservati ai due governi di ambedue le parti entro i confini del territorio ad essi soggetto.
- Per la reciproca sorveglianza sull'osservanza di un procedimento uniforme nell'amministrazione e nell'incasso dei dazi si destineranno da ambedue le parti ispettori, i quali hanno il diritto di prendere ispezione dell'andamento degli affari relativo al ramo dogane delle autorità doganali e finanziarie dell'altra parte, e di recare a conoscenza dei rispettivi Ministri del relativo ramo amministrativo le loro osservazioni.

La presente legge è stata così modificata dal § 2 della legge 21 maggio 1887 (BLI n.48) [in raccolta].

Documento reperito presso l'Archivio di Stato di Trieste nella raccolta "Bollettino delle leggi dell'Impero 1878 - Periodico 163"

Articolo VI.

L'amministrazione portuale e di sanità marittima si effettuerà in ambedue i territori relativamente all'esercizio della navigazione e degli affari risguardanti la sanità marittima dai governi di ambedue i territori secondo norme uguali ed in generale nel modo più che possibile concorde.

Lo stesso vale dell'esercizio della pesca di mare, in quanto essa dipende dall'amministrazione marittima.

L'amministrazione e di sanità marittima fungerà in ambedue i territori relativamente all'esercizio della navigazione marittima, agli affari di sanità marittima ed alla pesca di mare da parte dei Governi di ambedue i territori secondo norme uguali ed in genere nel modo più che possibile concorde.

I bastimenti mercantili di mare di ambedue le parti hanno la prescritta bandiera comune.

Relativamente all'esercizio della navigazione e della pesca di mare, sono parificati fra loro i bastimenti ed i sudditi di ambedue i territori ed i territori medesimi. Segnatamente i bastimenti mercantili di ambedue le parti godranno uguale trattamento nei porti di ambedue i territori. I certificati di qualificazione dei marinai saranno da assoggettarsi alle uguali condizioni ed avranno uguale valitura in ambedue i territori.

Tutti gli affari che si riferiscono alla tutela dei bastimenti mercantili di mare, alla loro ciurma od a singoli marinai ed alla rappresentanza dei loro interessi all'estero, appartengono alla competenza degli ii. e rr. uffici consolari ivi istituiti ed in linea superiore al comune Ministro degli affari esteri senza riguardo alla pertinenza dei bastimenti, della ciurma o dei marinai. Negli affari pertinenti alla competenza dell'amministrazione portuale e marittima, gli uffici consolari corrisponderanno, come finora, direttamente colle autorità indigene.

Le tasse di tonnellaggio, di sanità marittima, di fanalaggio e di navigazione di altra specie si commisureranno nei porti di ambedue le parti secondo norme uguali, e fino alla loro modificazione legale secondo le norme vigenti. Ne sono eccettuate le tasse di natura puramente locale, come p.e. le tasse per i piloti del porto e di canale e quelle pei fondi di sussidio della marina da pagarsi a Trieste ecc. Le tasse di navigazione si commisureranno nei porti di ambedue i territori secondo norme uguali; ne sono eccettuate le tasse di natura puramente locale come sono: tasse per l'uso di determinate parti del porto ed i piloti, poi le tasse pei fondi di sussidio della marina.

Tutte le tasse di navigazione vanno a beneficio della parte incassante.

La costruzione di fari, che per la loro situazione sono di vantaggio al movimento nei porti di ambedue i territori, dovrà eseguirsi a spese comuni, e queste saranno da ripartirsi secondo una proporzione equa.

In ambedue i territori e nella marina mercantile di ambedue le parti dovrà applicarsi un uguale diritto marittimo privato, e dovrà quanto prima eseguirsi una riforma corrispondente ai tempi presenti.

L'impresa di posta marittima e di navigazione esistente sotto la ditta "Lloyd austro-ungherese" dipende dalla direzione del Ministero degli affari esteri, il quale negli affari marittimi, commerciali e postali risguardanti quest'istituzione, prenderà i concerti coi due Ministri del commercio. L'impresa di posta marittima e di navigazione esistente sotto la ditta: "Lloyd austro-ungherese" dipende durante la validità del contratto sussistente col Lloyd, ed in caso di rinnovazione del medesimo anche per la durata del nuovo contratto della dirigenza del Ministero degli affari esteri, il quale per gli affari marittimi, commerciali e postali concernenti quest'impresa prenderà gli opportuni concerti coi due Ministri del commercio, rispettivamente col Ministro ungherese delle comunicazioni.

La contrattuale sovvenzione da parte dello Stato per quest'impresa come pure l'imposta rendita da pagarsi dalla stessa formano una parte del budget di questo Ministero.

Articolo VII.

Tutti gli affari concernenti la navigazione su quei fiumi, ai quali trovano applicazione le determinazioni dell'atto del congresso di Vienna e dell'atto del Danubio dell'anno 1857 saranno, in quanto si riferiscono ai rapporti con Stati esteri e sotto le riserve più dettagliatamente accennate nell'articolo III, pertrattati dal Ministro degli affari esteri.

Relativamente a tutte le acque dell'interno, che nel loro corso toccano ambedue i territori, si osserverà un procedimento uniforme in tutti gli affari risguardanti l'esercizio della navigazione, della polizia fluviale, la correzione e la manutenzione.

Riguardo all'esercizio della navigazione con battelli e con zattere su tutte le acque dell'interno, i sudditi di ambedue i territori verranno trattati in modo perfettamente uguale.

I bastimenti mercantili sui fiumi di ambedue i territori, che esercitano la navigazione sui fiumi oltre i confini della Monarchia austro-ungherese, dovranno, qualora abbiano ad issare una bandiera, alzare la bandiera comune prescritta per i bastimenti di mare.

Articolo VIII.

Le ferrovie esistenti dovranno amministrarsi in ambedue i territori giusta massime uniformi, e le ferrovie da costruirsi ex novo, dovranno, in quanto lo richiedesse l'interesse del reciproco commercio, venir regolate giusta norme di costruzione e di esercizio uniformi. Segnatamente dovranno venir osservati invariati in ambedue i territori il regolamento 16 novembre 1851 sull'esercizio ferroviario colle relative norme suppletorie ed il regolamento sull'esercizio ferroviario introdotto li 10 giugno 1874, fino a tanto che essi non vengano modificati di comune accordo ed in una guisa per ambedue le parti uniforme.

La regolazione della costruzione e dell'esercizio di ferrovie locali rimane riservata in modo indipendente ad ognuno dei due territori, in quanto simili ferrovie non oltrepassino i confini dell'altro territorio.

Articolo IX.

Tutto il ramo consolare viene diretto dal Ministro comune degli affari esteri.

Nell'istituzione e soppressione di ii. e rr. uffici consolari, e così pure nel determinare le istruzioni da darsi ai Consolati in affari commerciali, si dovranno prendere i concerti con ambedue i Ministri del commercio.

Ognuno dei due Ministri di commercio ha però il diritto di corrispondere in affari del suo ramo direttamente coi consolati, e questi sono obbligati di offrirgli le chieste informazioni.

I rapporti commerciali periodici dei consolati dovranno comunicarsi a tutti due i Ministri del commercio col tramite del Ministro degli affari esteri.

La decisione di ultima istanza in tutti gli affari concernenti le tasse consolari, il loro incasso e la loro commisurazione, così pure sui ricorsi contro i medesimi, segue in via amministrativa mediante il Ministero comune degli affari esteri, e ciò in tutti i casi, ove ciò risultasse necessario, previ concerti coi Ministeri interessati.

Nell'istituzione di uffici consolari esteri, e nell'ammissione di consoli esteri all'esercizio delle loro funzioni in uno dei due territori, il Ministero degli affari esteri procederà di concerto col rispettivo territorio.

Articolo X.

I Ministeri di ambedue le parti si comunicheranno reciprocamente il materiale statistico, che concerne gli affari di commercio e di movimento, e cureranno in base a concerti presi la compilazione di un operato complessivo e la relativa pubblicazione.

Articolo XI.

Il ramo sale e tabacco e quelle imposte indirette, che esercitano un influenza diretta sulla produzione economica, segnatamente l'imposta sull'acqua vite, sulla birra e sullo zucchero, verranno amministrate durante la valitura del presente trattato secondo leggi e norme amministrative convenute in modo uniforme, le quali potranno venir modificate solo di comune concerto.

A tutela della concordanza nell'esecuzione delle norme uniformi compete ad ognuno dei due Ministri di finanza il diritto di prendere di quando in quando ispezione dell'andamento di affari presso le autorità dirigenti ed introitanti dell'altra parte. Gli organi a tal uopo destinati dovranno munirsi della necessaria credenziale dal Ministro di finanza dell'altra parte.

Le restituzioni dei dazi, rispettivamente gli abbuoni per gli oggetti daziati esportati oltre la linea daziaria comune si sosterranno per ora in comune dai Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero, poi dai Paesi della Corona ungarica e dalla Bosnia ed Erzegovina uniti per affari daziari colla Monarchia giusta la legge 20 dicembre 1879 (B.L.I. Nro.136) verso successivo conteggio ed aggravio nei sensi delle seguenti disposizioni.

L'aggravio dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero, poi dei Paesi della Corona ungarica, indi della Bosnia ed Erzegovina si effettuerà quanto alle accennate restituzioni, rispettivamente quanto agli abbuoni separatamente per ogni ramo di dazio, al quale si riferisce, cioè pel dazio consumo sulla produzione di birra – ad eccezione dell'addizionale sul dazio di birra nelle città – poi pel dazio consumo sulla produzione di acquavite e di zucchero di barbabietole e ciò in modo, che ogni parte dovrà sostenere dalle restituzioni di dazio, rispettivamente abbuoni sostenuti durante un determinato anno solare tanti percenti, quanto importa la sua quota di percenti sul reddito brutto complessivo raggiunto da tutte le parti durante il medesimo anno solare nel rispettivo ramo del dazio.

Quale reddito brutto si presumono le somme di dazio introitate durante il rispettivo anno solare nel relativo ramo di dazio in effettivo od in cambiali dopo detratte le rifusioni di dazio seguite per sconcerti di esercizio.

Il definitivo conteggio e pareggio relativamente alle restituzioni di dazio rispettivamente agli abbuoni seguirà annualmente al più tardi 12 mesi dopo scorso il relativo anno solare in base alla esaminata chiusa dei conti.

Si faranno però mensilmente conteggi provvisori, e precisamente secondo quella proporzione, che servì di base al conteggio annuo definitivo di volta in volta immediatamente precorso.

Articolo XII.

La esistente valuta austriaca rimane fino a modificazione legale la valuta comune del paese.

Ai corpi rappresentativi di ambedue le parti verranno quanto prima fatte proposte uniformi atte ad assicurare lo ristabilimento della circolazione metallica. Ambedue i Governi si obbligano di istituire immediatamente dopo stipulata la lega doganale e di commercio una commissione per discutere sulle misure preparatorie necessarie onde in caso di una situazione finanziaria favorevole rendere possibile il ristabilimento nella Monarchia dei pagamenti in effettivo. La valuta da introdursi poi col ristabilimento della circolazione metallica dovrà avere la denominazione: "valuta austro-ungherese"

Resta libero ad ognuna delle due parti di far coniare moneta spicciola di e sotto venti soldi, la cui circolazione viene ammessa anche nell'altro territorio. Sull'intrinseco e peso di questa moneta spicciola e sull'ammontare dell'importo da coniarsi da ognuna delle due parti si potrà decidere solo di comune accordo fra i due corpi legi-

slativi.

Articolo XIII.

Il sussistente sistema metrico delle misure e dei pesi potrà modificarsi soltanto di comune accordo.

In tutti due i territori dovranno applicarsi massime uguali riguardo alle determinazioni sull'intrinseco di merci d'oro e d'argento e sulla relativa sorveglianza, e queste potranno modificarsi soltanto di comune concerto.

Resta libero ad ambo le parti di convincersi mediante ispettori della giusta applicazione di queste massime nell'altro territorio, e le osservazioni fatte dovranno recarsi a conoscenza dei rispettivi Ministri del ramo relativo.

Articolo XIV.

I pertinenti di uno dei due territori, che vogliono esercitare il commercio e l'industria nell'altro territorio, o vi cercano lavoro, dovranno quanto all'incominciamento ed esercizio dell'industria ed alle imposte ed altre tasse pubbliche da pagarsi venir parificati agli indigeni.

Gli esercenti di un commercio e di un industria di un territorio sono facoltizzati di dare in commissione gli articoli del loro esercizio industriale nell'altro territorio, di istituirvi filiali e depositi a pari condizioni degli indigeni, di fornire lavori in seguito a commissioni e di eseguire ovunque opere ordinate, di raccogliere commissioni e sottoscrizioni e di fare acquisti.

I pertinenti di uno dei due territori dovranno anche venir parificati agli indigeni dell'altro territorio riguardo al commercio sui mercati e sulle fiere.

Articolo XV.

I permessi di commercio girovago accordati giusta le norme vigenti ai pertinenti di un territorio dovranno autorizzare all'esercizio del traffico girovago anche nell'altro territorio sotto le limitazioni vigenti per i propri pertinenti e previa vidimazione del relativo documento da parte della competente autorità.

Sul conferimento di licenze al traffico girovago dovranno applicarsi in ambedue i territori massime più che possibile concordanti.

Articolo XVI.

I privilegi (le patenti) ottenuti giusta le norme vigenti avranno valitura in ambedue i territori.

A tal uopo le condizioni pel conferimento di simili privilegi (patenti) dovranno stabilirsi per ambedue i territori secondo massime uguali di reciproco comune concerto ed in via legislativa, e se fosse necessario, modificarsi in via uguale.

Fino a che ciò potesse aver luogo, rimangono efficaci in ambedue i territori le rispettive norme ora vigenti in ambedue i territori fra loro non essenzialmente divergenti.

Quanto concerne il procedere nel conferimento di privilegi (patenti), l'istanza per un privilegio (patente) dovrà prodursi al Ministero di quel territorio, nel quale domicilia l'inventore. È libero agli esteri di ricercare i privilegi (patenti) presso il Ministero dell'uno e dell'altro territorio.

Il Ministero presso il quale venne ricercato il privilegio (la patente) spedirà l'istanza, previo regolare esame e qualora ritenga di potergli far luogo, d'ufficio al Ministero dell'altro territorio per ottenerne l'accettazione.

Il documento del privilegio (della patente) viene rilasciato separatamente da ogni Ministero pel territorio dipendente dalla sua direzione; tutti due i documenti dovranno però avere la data uguale, e venir consegnati al patente contemporaneamente, da quel Ministero, presso il quale presentò l'istanza.

La prolungazione o la dichiarazione d'invalidità delle patenti di invenzione si fa pure di comune concerto.

La tassa pel privilegio si pagherà laddove venne ricercata la concessione del privilegio. Per ottenere il privilegio nell'altro territorio dovrà pagarsi una tassa di registro, la quale viene fissata con 25 percento della tassa di privilegio.

Questa tassa di registro dovrà incassarsi assieme alla tassa del privilegio, e rimettersi al Ministero dell'altro territorio.

Articolo XVII.

Le norme amministrative ora vigenti sulla tutela delle marche e dei campioni potranno venir modificate solo di comune concerto fra le due parti.

Il deposito e la registrazione di una marca, di un campione o modello presso una camera di commercio nel circondario di uno dei due territori assicura la tutela legale a favore della rispettiva persona nel circondario di ambedue i territori.

Il nome, la ditta, l'arma o la denominazione dello stabilimento di un industriante o producente gode tanto nell'uno come nell'altro territorio la tutela assicurata dalla legge.

I diritti già acquisiti in base alle relative norme finora vigenti conservano la loro piena efficacia in ambedue i territori.

Affinché rimangano in evidenza le marche denunciate in ambedue i territori, verrà tenuto in ambedue i Ministeri di commercio un registro delle marche in base alle reciproche comunicazioni mensili di ambedue i Ministri di

commercio.

Articolo XVIII.

- L'azienda della posta e dei telegrafi verrà regolata ed amministrata separatamente in cadauno dei due territori, però, in quanto lo richiedesse l'interesse del commercio, secondo massime uguali.
- Le norme attualmente vigenti sui diritti riservati alla posta dello Stato ed ai telegrafi dello Stato, sull'uso di queste istituzioni da parte del pubblico e sulla garanzia per spedizioni postali, e così pure le norme di tariffe, manipolazione e conteggio potranno modificarsi soltanto di comune concerto fra ambedue i corpi legislativi, rispettivamente fra ambedue i Governi ed in modo precisamente uguale per tutti due i territori.

Articolo XIX.

La tutela reciproca della proprietà letteraria ed artistica in ambedue i territori verrà regolata da ambedue le legislazioni.

Articolo XX.

- Le società per azioni (società a comandita per azioni), società di assicurazioni e consorzi industriale ed economici, istituiti legalmente in uno dei due territori, sono facoltizzati di estendere la loro attività sull'altro territorio e di fondare stabilimenti filiali.
- In questi casi sono parificati alle società ed agli stabilimenti indigeni, e riguardo all'esercizio dei loro affari nell'altro territorio soggetti solo a quelle norme, che valgono per l'uguale esercizio d'affari delle imprese indigene.

Sull'esecuzione di queste determinazioni si prenderanno contemporaneamente concerti speciali.

Articolo XXI.

Allo scopo di preparare e di combinare basi uniformi per i trattati di commercio internazionali accennati nell'articolo II, per la legislazione ed amministrazione dei dazi, delle imposte indirette e degli altri affari, ai quali si riferisce la presente lega daziaria e di commercio, si adunerà una conferenza daziaria e di commercio, la quale sarà formata dai Ministri di commercio, e delle finanze di ambedue le parti, ed in quanto gli oggetti pertrattati tocchino i rapporti verso l'estero, dal Ministro comune per gli affari esteri od i loro rappresentanti, ed alla quale, ogni qualvolta lo richiedesse l'argomento, dovranno invitarsi periti da ambedue i territori, specialmente membri delle camere di commercio. I Ministeri di ognuna delle due parti, e così pure il comune Ministero degli affari esteri hanno il diritto di chiedere, ogni qualvolta lo ritenessero necessario, la convocazione della conferenza daziaria e di commercio, e la partecipazione alla conferenza non potrà venir rifiutata.

Articolo XXII.

In luogo delle disposizioni della lega doganale e di commercio del 27 giugno 1878 citate nella legge 20 dicembre 1879 (B.L.I. Nro.136) si applicheranno alla Bosnia ed all'Erzegovina le analoghe disposizioni della presente lega doganale e di commercio.

Specialmente entreranno in vigore quanto alle restituzioni di dazi ed agli abbuoni da sostenersi ed all'aggravio colle medesime le disposizioni dell'articolo XI della presente lega doganale e di commercio invece dell'alinea 1 e 3 del § 13 della legge 20 dicembre 1879.

Articolo XXII. XXIII.

La presente lega daziaria e di commercio viene stipulata per l'epoca dal 1.luglio 1878 fino al 31 dicembre 1887, e, qualora non segua una disdetta, viene ritenuta duratura per dieci anni, ed in seguito da dieci a dieci anni. La disdetta può darsi ogni volta alla fine dell'anno penultimo, ed in tal caso le pertrattazioni sulla rinnovazione del trattato dovranno tosto incominciare nella via uguale.

L'epoca, in cui incomincia l'efficacia della presente legge, verrà determinata da una legge speciale

La presente lega daziaria e di commercio viene stipulata per il periodo dal 1.gennajo 1888 fino al 31 dicembre 1897, e qualora non segua una disdetta viene ritenuta valitura per dieci anni e così di seguito da dieci in dieci anni.

La disdetta potrà aver luogo sempre alla fine del penultimo anno ed in tal caso le per trattazioni per la rinnovazione dovranno tosto incominciare nella via uguale.

Vienna li 27 giugno 1878.

Francesco Giuseppe. Auersperg. - Lasser. - Stremayr. - Glaser. Unger. - Chlumecky. - Pretis. - Horst. Ziemialkowski. - Mannsfeld.